

UMBRIAFIERE S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 settembre 2019

SOMMARIO

Definizioni	3
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	5
2.1. Il Decreto Legislativo 231/2001.....	5
2.2. Esenzione dalla responsabilità.....	10
Adozione del Modello da parte di UMBRIAFIERE	10
3.1. Il ruolo e le attività di UMBRIAFIERE.....	10
3.2. Funzione e scopo del Modello.....	10
3.3. La costruzione del Modello e la sua struttura.....	11
Le attività maggiormente esposte alla commissione dei reati indicati nel D.Lgs.231	11
4.1. Le Attività Sensibili di UMBRIAFIERE.....	11
4.2. Principi generali di comportamento.....	13
L'organismo di vigilanza di UMBRIAFIERE	18
5.1. Definizione Organismo di Vigilanza in rif. c.4 art. 6 D.Lgs.231/2001.....	18
Disposizioni Disciplinari e Sanzionatorie	19
6.1. Principi Generali.....	19
6.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni.....	19
6.3. Ambito di applicazione.....	20
6.4. Sanzioni per tutti i lavoratori dipendenti.....	20
6.5. Misure nei confronti dei Vertici Aziendali e del Collegio dei revisori.....	21
6.6. Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Fornitori.....	21
Formazione e diffusione del Modello	21
7.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	21
7.2. La comunicazione	22
7.3. La formazione.....	22
7.4. Informativa a Collaboratori, Professionisti esterni e Fornitori.....	22

Capitolo 1

Definizioni

Area di attività

Area omogenea di attività, attribuibile alla responsabilità di un soggetto, dipendente della Società, dotato di sufficiente autonomia operativa in base a deleghe funzionali, formalizzate da mansioni riferite alla funzione ricoperta ed evidenziate dall'organigramma aziendale.

Attività (area) sensibile

L'attività o l'area aziendale nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati.

CCNL

Contratto di lavoro vigente ed applicabile per il personale della Società:

-CCNL Commercio Settore Terziario

Collaboratori

I soggetti che operano all'interno della Società, sulla base di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o sulla base di un rapporto di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Consulenti

I soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.

Decreto

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Destinatari

Sono denominati "destinatari" i soggetti tenuti all'osservanza del Modello e precisamente:

-gli Amministratori e i Dipendenti, i rappresentanti della Società con poteri di indirizzo, i collaboratori, i consulenti e gli altri soggetti operanti quali rappresentanti o mandatari, a vario titolo, della Società, i quali sono tenuti all'osservanza del Modello;

-il Collegio dei Revisori per quanto attiene ai principi etici ed ai comportamenti raccomandati che devono essere osservati (e fatti osservare) in Azienda;

-i partners, quali fornitori e gli altri soggetti con i quali la Società intrattiene rapporti economico-finanziari.

Dipendenti

I Soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società.

Disposizioni

Con tale termine si identificano i principi di comportamento ed i protocolli contenuti nel Decreto o richiamati dallo stesso Decreto.

Modello

Complesso di principi di comportamento e di Protocolli al fine di prevenire i reati così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto.

Operazione sensibile

Operazione o atto che si colloca nell'ambito dei processi inerenti le attività sensibili.

Organi sociali

L'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori della Società ed i loro membri.

Organo dirigente

L'Organo Dirigente si identifica nel Consiglio di Amministrazione della Società, il quale delega al Presidente le attività operative inerenti l'attuazione e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione.

Organismo di Vigilanza

Organo interno di controllo, previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché curarne l'aggiornamento.

PA

La pubblica amministrazione e, con riferimento alla pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Partner

Le controparti contrattuali della Società, quali ad esempio fornitori, finanziatori, prestatori di servizi, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività sensibili.

Procedure interne

Procedure approvate dagli organi preposti e fatte osservare nei rispettivi ambiti di competenza.

Processi sensibili

I processi aziendali nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati.

Reati

Le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni e integrazioni.

Regole di condotta

Per regole di condotta, nell'ambito del presente Modello, si intendono:

- i principi di comportamento indicati al paragrafo 4.2;
- le norme del Codice penale, del Codice civile e delle leggi e decreti, richiamate dal Decreto riportanti le "Tipologie di reato";
- il rispetto delle deleghe e dei poteri interni;
- gli obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli eventi o fatti indicati al successivo capitolo n. 7;

ogni altra prescrizione o raccomandazione contenuta nel presente Modello.

Capitolo 2

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

2.1. il Decreto Legislativo 231/2001

Il D.Lgs. 231/2001 emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 300/2000- al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha già da tempo aderito, ha introdotto nel nostro ordinamento "la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" per specifiche tipologie di reato commesse da propri amministratori e dipendenti.

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, della responsabilità amministrativa della Società e ad applicare la sanzione conseguente secondo una tempistica e una disciplina tipiche del processo penale.

La Società può essere ritenuta responsabile qualora uno dei reati specificatamente previsti dal Decreto sia commesso:

- da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e

funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa;

-da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.

La responsabilità della Società è esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse proprio o di terzi.

Inoltre, quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa della Società, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale della stessa (art. 5, c.1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001).

Nel secondo caso, quando l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità della Società soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, c.1, lett. b), del Decreto).

La Società non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. 8, c.1, lett. a) e b) del Decreto).

La normativa sopra illustrata circoscrive la responsabilità amministrativa delle Società alla commissione delle segg. fattispecie di reato (elenco esemplificativo):

1)reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 24 del Decreto (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, frode informatica in danno dello Stato);

2)delitti informatici e trattamento illecito dei dati, di cui all'art. 24-bis;

3)delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter;

4)concussione e corruzione, di cui all'art. 25;

5)falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, di cui all'art. 25-bis;

6)delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25-bis 1;

7)reati societari, di cui all'art. 25-ter;

8)delitti contro la personalità individuale, art. 25-quinquies;

9)abusi di mercato, art. 25-sexies;

10)omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro norme, art. 25-septies;

11)ricettazione, riciclaggio ed impiego del denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies;

12)reati transnazionali, di cui all'art. 10 della L. 146/2006;

13)delitti in materia di diritto d'autore, art. 25-novies;

14)induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, art. 25-decies;

15)reati ambientali, art. 25-undicies;

16)impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, art. 25-duodecies.

Per una descrizione analitica delle fattispecie dei reati su indicati, dei quali la Società è soggetta a potenziale rischio, si rinvia alle singole **Parti Speciali del Modello**.

Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un'analisi del sistema organizzativo ed attuato nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici in relazione all'attività esplicata.

L'efficacia del Modello deve essere garantita attraverso:

-la verifica costante della sua corretta applicazione;

-l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tale fine, la Società deve individuare l'Organismo di Vigilanza, anche in rif. al punto 4 dell'art. 6 del Decreto.

Di seguito alcune fattispecie di reato dalla cui commissione discende la responsabilità amministrativa delle Società, sono:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

.Malversazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea;

.Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea;

.Concussione;

.Corruzione per un atto di ufficio;

.Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;

.Corruzione in atti giudiziari;

.Induzione indebita a dare o promettere utilità;

- .Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- .Istigazione alla corruzione;
- .Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 si applicano alla Società anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate nell'art. 322 bis c.p.;
- .Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- .Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- .Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Reati societari

- .False comunicazioni sociali;
- .False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori;
- .Impedito controllo;
- .Indebita restituzione dei conferimenti;
- .Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- .Illecite operazioni sulle azioni;
- .Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- .Formazione fittizia del capitale;
- .Corruzione tra privati;
- .Illecita influenza sull'assemblea;
- .Aggiotaggio;
- .Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza;
- .Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

Reati di falsità in monete, in carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o in segni di riconoscimento

- .Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- .Alterazione di monete;
- .Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- .Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;

- .Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- .Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- .Fabbricazione o detenzione di filigrane o i strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata;
- .Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- .Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- .Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Reati di abuso e manipolazione del mercato

- .Abuso di informazioni privilegiate;
- .Manipolazione del mercato.

Reati informatici

- .Truffa del certificatore di firma elettronica;
- .Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- .Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;

Delitti contro l'industria ed il commercio

- .Turbata libertà dell'industria e del commercio;
- .Illecita concorrenza con minaccia e violenza;
- .Frode contro le industrie nazionali;
- .Frode nell'esercizio del commercio.

Ai fini della predisposizione del presente Modello sono state prese in considerazione le fattispecie di seguito riportate:

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reati societari

Reati di riciclaggio

Violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro

Reati informatici

Reati ambientali

Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2.2. Esenzione dalla responsabilità

Il D.Lgs. 231 statuisce che la società non risponde dei reati sopraindicati sia nel caso in cui i soggetti abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, sia nel caso in cui la società provi di aver adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

L'adozione di un "Modello" specificatamente calibrato sui rischi-reato cui è esposta concretamente la società, volto ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, adempie ad una funzione preventiva e costituisce il primo presidio volto al controllo dei rischi.

La Società non sarà, dunque, assoggettata alla sanzione tutte le volte in cui dimostri di aver adottato misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato e tali da risultare:

-idonee e quindi atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché ad individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;

-efficaci, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della legge e quindi oggetto di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni alle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Deve pertanto essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

Capitolo 3

Adozione del Modello da parte di UMBRIAFIERE

3.1 Il ruolo e le attività di UMBRIAFIERE

L'attività della Società è rivolta all'esercizio dell'organizzazione di manifestazioni nel quartiere espositivo capace di rispondere ad ogni tipo di esigenza richiesta dal mercato fieristico e da iniziative di vario genere promosse anche da terzi organizzatori, da privati, Enti pubblici, Associazioni di categoria, sociali e culturali. UMBRIAFIERE opera in assoluto regime di impresa all'interno di un sistema concorrenziale nel rispetto della natura commerciale dell'attività fieristica.

3.2 Funzione e scopo del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello produce un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri Dipendenti, Organi Sociali, Collaboratori, Fornitori. I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a

determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito, dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a UMBRIAFIERE di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso. Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato a sviluppare nei Dipendenti, nei membri degli Organi Sociali, nei Collaboratori, nei Fornitori che operano nell'ambito delle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter determinare, in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi ma anche per UMBRIAFIERE.

3.3 La costruzione del Modello e la sua struttura

a) Mappatura delle Attività Sensibili

Alla mappatura delle Attività Sensibili si è pervenuti previo esame dell'organigramma, attività svolte e conoscenza della struttura aziendale.

b) Struttura del Modello di organizzazione e gestione

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" che contiene le regole e i principi generali contemplati nel D.Lgs. 231 e la descrizione delle attività maggiormente esposte alla commissione dei reati.

Capitolo 4

Le attività maggiormente esposte alla commissione dei reati indicati nel D.Lgs. 231

4.1. Le Attività Sensibili di UMBRIAFIERE

Nella dettagliata analisi dei processi e delle operatività aziendali si è giunti all'individuazione delle aree di rischio rilevanti ai fini del Decreto. I reati nei quali potrebbero ricadere le attività sensibili individuate sono le segg.:

-Reati contro la Pubblica Amministrazione

-Reati Societari;

-Reati di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro;

-Reati informatici;

-Reati in materia di violazione del diritto d'autore;

-Reati ambientali

a) Reati contro la Pubblica Amministrazione

- . Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di organizzazione di eventi (locazione di spazi e servizi ad Enti Pubblici);
- . Gestione delle autorizzazioni rilasciate dagli enti pubblici;
- . Gestione dei rapporti con terzi fornitori di servizi organizzativi di eventi;
- . Gestione di rapporti con i terzi organizzatori di eventi;
- . Gestione del contenzioso giudiziale/stragiudiziale;
- . Gestione delle sovvenzioni, dei contributi e dei finanziamenti erogati dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea per l'organizzazione di eventi;
- . Gestione degli adempimenti in materia di ispezioni da parte di soggetti pubblici;
- . Gestione del personale;
- . Gestione degli acquisti e delle consulenze.

b) Reati Societari

- . Contabilità generale e formazione del bilancio;
- . Rapporti con Soci e Revisori;
- . Gestione delle transazioni finanziarie;
- . Ciclo fatturazione attiva e passiva.

c) Reati di lesioni colpose gravi e gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- . Gestione degli adempimenti in materia di rispetto della disciplina antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 e ulteriore disciplina di dettaglio).

d) Reati informatici

- . Alterazione di sistemi informatici o telematici;
- . Introduzione abusiva in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza;
- . Intervento su dati, informazioni o programma contenuti su sistemi di terzi.

e) Reati diritto d'autore

- . Gestione delle campagne pubblicitarie;
- . Gestione del sito internet aziendale e dei siti internet degli eventi;
- . Acquisizione e gestione dei pacchetti applicativi e di software in generale;

- . Gestione delle credenziali di amministratore;
- . Gestione delle attività di caricamento su internet;
- . Gestione della rassegna stampa interna.

f) Reati ambientali

- . Gestione delle autorizzazioni in materia ambientale;
- . Gestione del processo di smaltimento dei rifiuti;
- . Gestione dei registri obbligatori in materia ambientale.

4.2. Principi generali di comportamento

Tutti i **Destinatari** dovranno adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire dei reati previsti dal Decreto.

DIVIETI

E' fatto espresso divieto ai Destinatari di:

a) porre in essere (o tentare) azioni o comportamenti finalizzati alla commissione dei reati sopra considerati, quali, a titolo esemplificativo:

reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del Decreto):

- Destinare a finalità diverse dalla realizzazione delle opere o dallo svolgimento delle attività di pubblico interesse per le quali la Società ha ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti (malversazione a danno dello Stato, art. 316-bis cp);
- Far ottenere indebitamente alla Società, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità europea (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, art. 316-ter cp);
- Indurre in errore, usando artifici o raggiri, lo Stato o altro ente pubblico, al fine di ottenere un ingiusto profitto o erogazioni pubbliche (truffa in danno dello Stato, artt. 640-640bis cp);
- Alterare, in danno dello Stato o di un ente pubblico, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico pubblico o ad esso pertinenti (frode informatica ai danni dello Stato o di un ente pubblico, art. 640-ter cp);

delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- Formare o alterare documenti informatici (definiti quali “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”) pubblici o privati aventi efficacia probatoria (falsità in documenti informatici, art. 491-bis cp);
- Introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (accesso abusivo ad un sistema informatico, art. 615-ter cp);
- Procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, art. 615-quater cp);
- Intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617-quater cp);
- Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, art. 635-bis cp);
- Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, art. 635-ter cp);

concussione e corruzione:

- Offrire o promettere ad un pubblico ufficiale, a un incaricato di pubblico ufficio o a soggetti a questi correlati, denaro od altre utilità al fine di compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio;

reati societari:

- Produrre false comunicazioni sociali;
- Impedire controlli da parte degli organi deputati;
- Elaborare documenti finalizzati alla formazione fittizia del capitale;
- Restituire indebitamente conferimenti di capitale;

reati in materia di violazione del diritto d’autore:

- Utilizzare per campagne promozionali o pubblicitarie materiale protetto dal diritto d’autore senza aver ottenuto preventive autorizzazioni;
- Immettere sul sito internet aziendale materiale protetto dal diritto d’autore senza aver ottenuto preventive autorizzazioni;

- Scaricare e condividere film o musica attraverso sistemi di condivisione peer to peer utilizzando i PC della Società;
- Installare pacchetti applicativi e software in genere che non siano stati regolarmente acquistati o comunque che siano sprovvisti delle opportune licenze d'uso;
- Caricare (upload) sulla rete internet e sui PC aziendali materiale protetto dal diritto d'autore non provvisto delle autorizzazioni previste dalla legge e rilasciate dalle autorità competenti;
- Scaricare programmi prelevati da internet, nemmeno qualora trattasi di software gratuiti (freeware) o shareware se non espressamente autorizzati dalla Società;

reati ambientali:

- Immettere in atmosfera vapori o gas che possano cagionare o contribuire a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante dell'aria per la vita o l'incolumità delle persone e/o della fauna selvatica;
- Smaltire o stoccare ingenti quantitativi di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni o tramite soggetti che non sono in grado di dimostrare le proprie autorizzazioni e le località e modalità di smaltimento o stoccaggio;
- Falsificare in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fare uso di documentazione falsa;
- Falsificare le informazioni ai fini del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- Svolgere attività di traffico illecito di rifiuti;
- Violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Negare o impedire o intralciare l'attività di controllo del proprio insediamento o di parte di esso, predisponendo ostacoli o modificando artificialmente lo stato dei luoghi;

reati di impiego di cittadini di paesi terzi senza il permesso di soggiorno:

- Assumere, direttamente o indirettamente, personale di paesi terzi senza aver preventivamente svolto le opportune verifiche in materia di immigrazione;

b)operare nell'ambito delle attività aziendali, o autorizzare operazioni, senza la dovuta diligenza e prudenza, o comunque senza la necessaria perizia, propria o dei soggetti ai quali le attività sono delegate, tali da poter escludere che la colpa di eventi dannosi possa risalire alla Società o ad alcuno dei Destinatari del Decreto;

c)porre in essere azioni o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle previste dal Decreto, possano potenzialmente diventarlo;

d)porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione o di incaricati di un pubblico servizio, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico della Società se adottato) è fatto divieto di:

- 1) Effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o, in genere, a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (Funzionari pubblici);
- 2) Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali; gli omaggi consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere l'immagine della Società;
- 3) Accordare altri vantaggi rilevanti di qualsiasi natura a favore di "funzionari pubblici" (o loro familiari);
- 4) Effettuare prestazioni in favore di Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo o di collaborazione, costituito nei confronti dei Partner stessi;
- 5) Riconoscere compensi a favore dei collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- 6) Accettare per sé stessi o per i propri familiari elargizioni in denaro, omaggi o regali al di fuori della prassi aziendale, nonché altri vantaggi o prestazioni di qualsiasi natura, tali che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare vantaggio particolare all'azienda;
- 7) Presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- 8) Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- 9) Impedire lo svolgimento di controlli o verifiche da parte degli organi societari o da terzi, su incarico degli stessi organi;
- 10) Alterare i dati contenuti negli archivi informatici aziendali o nelle banche dati ai quali la Società ha accesso;
- 11) Produrre documenti di qualunque genere o dichiarazioni non conformi alle risultanze del sistema informativo aziendale, dei dati contabili, delle deliberazioni degli organi societari;
- 12) Detenere materiale e dati inerenti lo sfruttamento della persona, soprattutto se minori, o accedere ai siti internet che presentano tali dati e immagini;

13) Effettuare elargizioni ad enti o associazioni dei quali non è chiaramente conosciuta l'attività o la successiva destinazione dei fondi;

14) Esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali fatti non veri, al fine di conseguire un ingiusto profitto;

15) Omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione;

16) Acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate;

17) Comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

18) Avviare e intrattenere rapporti commerciali con Aziende ed Enti nei confronti dei quali è noto il coinvolgimento in attività con finalità di riciclaggio e comunque di atti contro legge;

19) Acquistare beni produttivi dei quali è nota, o facilmente ricostruibile, la provenienza illecita;

20) Impiegare nell'attività aziendale denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita;

21) Non diffondere materiale, in qualsiasi forma, se protetto dal diritto d'autore senza averne preventivamente ottenuto le necessarie autorizzazioni:

OBBLIGHI

Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Ai fini di garantire l'adozione e il rispetto delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro ed i soggetti da questi designati dovranno osservare le segg. prescrizioni:

1. Predisporre la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza per ogni luogo di lavoro e per ogni tipologia di attività;
2. Predisporre la programmazione della prevenzione;
3. Provvedere all'eliminazione dei rischi e, se ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
4. Prevedere il rispetto dei principi ergonomici (integrazione del lavoro umano, macchina e ambiente) nell'organizzazione del lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro;
5. Ridurre i rischi alla fonte;
6. Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

7. Limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o possono essere, esposti al rischio;
8. Utilizzare in modo limitato gli agenti chimici, fisici o biologici sui luoghi di lavoro;
9. Dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
10. Garantire il controllo sanitario dei lavoratori;
11. Allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;
12. Fornire adeguata informazione e formazione per i lavoratori, i preposti ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
13. Assicurare la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
14. Programmare misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
15. Adottare misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
16. Assicurare l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
17. Garantire una regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Capitolo 5

L'Organismo di Vigilanza di Umbriafiere

5.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, i compiti di cui al co. 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 sono svolti, ai sensi del co. 4 del Decreto, direttamente dal presidente, legale rappresentante della Società, al quale spetta il compito di vigilare:

- a. Sull'osservanza del presente Modello da parte dei destinatari: Dipendenti, Organi Sociali, collaboratori e fornitori;
- b. Sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale;
- c. Sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

L'Organismo di Vigilanza, così come sopra individuato, almeno su base annuale, riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'efficacia del Modello ed eventuali proposte di miglioramento.

Capitolo 6

Disposizioni Disciplinari e Sanzionatorie

6.1. Principi Generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e) e 7, co. 4, lett. b) del Decreto 231 è prevista la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del Modello.

Tali violazioni ledono, infatti, il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità tra la Società ed i “portatori di interessi” e possono determinare quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento determini o meno una fattispecie di reato. Tale valutazione potrebbe, infatti, non coincidere con l’eventuale giudizio espresso in sede penale.

Le regole di condotta imposte dal presente Modello sono assunte da UMBRIAFIERE in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello medesimo possono determinare.

6.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Le tipologie e l’entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle mancanze e, comunque, definite in base ai segg. criteri generali:

- a. Valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo, colpa, negligenza e imperizia;
- b. Rilevanza degli obblighi violati;
- c. Livello di responsabilità gerarchica e /o tecnica del soggetto coinvolto;
- d. Eventuale condivisione delle responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;
- e. Presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall’instaurazione del procedimento e/o dall’esito del giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

Ai fini dell’irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata attraverso l’elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca un esimente della responsabilità della Società, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. c) del Decreto, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

6.3. Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del Decreto 231, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale di UMBRIAFIERE, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

. Mancato rispetto e osservanza delle disposizioni previste dal Modello.

6.4. Sanzioni per tutti i lavoratori dipendenti

La violazione delle disposizioni del Modello di organizzazione potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare degli artt. 2104,2106 e 2118 del cod.civ, dell'art. 7 della L.300/1970 (Statuto dei Lavoratori), della L. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità dell'art. 2119 del cod.civ. che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni irrogabili saranno adottate nel rispetto delle procedure previste dal CCNL di categoria.

Ciò posto, le sanzioni individuate sono le segg.:

a. Rimprovero verbale

Riguarda la violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo;

b. Rimprovero scritto

Riguarda la reiterata violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;

c. Sospensione dal Servizio e dal Trattamento Economico

Riguarda la violazione di grave entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse di UMBRIAFIERE, comporta la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo, comunque, non superiore a 10 giorni;

d. Licenziamento senza preavviso per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)

Concerne l'adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto 231, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei suoi confronti e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la società.

6.5. Misure nei confronti dei Vertici Aziendali e del Collegio dei Revisori

Ai fini del Decreto 231, nell'attuale organizzazione della Società sono considerati Vertici Aziendali i membri del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio dei Revisori. In caso di violazione delle disposizioni da parte dei Vertici Aziendali gli stessi si dovranno attenere alle disposizioni della vigente normativa e nei casi più gravi procedere alla rinuncia della carica.

6.6. Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Fornitori

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori esterni e Fornitori della Società valgono le segg. disposizioni: ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni e dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale (rispettando le clausole inserite ad hoc nei relativi contratti), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal citato decreto.

Capitolo 7

Formazione e diffusione del Modello

7.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso il personale sono gestite dall'Organismo di Vigilanza così come individuato nel presente Modello.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale e prevede, oltre ad una specifica informativa all'atto dell'assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste dal D. 231.

7.2. La comunicazione

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e agli Organi Sociali. Ai nuovi assunti sarà consegnato un set informativo che dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico se adottato, un vademecum sul Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze di primaria rilevanza per la Società.

7.3. La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano.

Potranno essere tenuti corsi di formazione ed informazione rivolti ai responsabili di funzione, ciascuno dei quali sarà responsabile della successiva diffusione del presente Modello nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento, nonché dell'attuazione, per gli aspetti di sua competenza, delle regole alla base degli stessi.

7.4. Informativa a Collaboratori, Professionisti esterni e Fornitori

Sono fornite a Collaboratori, Professionisti e Fornitori, da parte dei responsabili delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da UMBRIAFIERE, sulla base del presente Modello di organizzazione e gestione, sul Codice Etico se adottato, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari ai documenti citati o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Al fine di garantire la conoscenza e l'informazione dei suddetti principi, UMBRIAFIERE inserisce nei contratti di collaborazione apposita clausola e riferimenti e nel sito umbriafiery.it il modello di organizzazione e di gestione ed il codice etico.